



Rapporto tra procedura esecutiva e di sovraindebitamento

a cura di **Vittorio Buonaguidi**
Partner - Iannantuoni Cerruti & Associati

LA PAROLA ALL'AVVOCATO ...

Il presente contributo attiene a un problema connesso alla presentazione del ricorso ex legge 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento al rapporto tra la procedura di sovraindebitamento e l'eventuale procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti del soggetto ricorrente per la composizione della crisi. Ciò al fine di presentare uno spunto di riflessione e di soluzione operativa per coloro che hanno un'esposizione debitoria tale da essere soggetti a procedure di esecuzione immobiliare.

Rimedi di interruzione del pignoramento

La legge 3/2012, ribattezzata "*Salva suicidi*", introduce rimedi alla situazione di sovraindebitamento del debitore, ossia a quelle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Ci si interroga su cosa accade nell'ipotesi in cui sia pendente un'esecuzione immobiliare e il debitore intenda salvaguardare il proprio patrimonio.

La disciplina

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono disciplinate nel testo della legge 3/2012, che individua due strumenti: il cosiddetto *Accordo di composizione della crisi* e il cosiddetto *Piano del consumatore*. Questi rilevano anche nei rapporti tra la procedura di sovraindebitamento e le procedure esecutive immobiliari eventualmente pendenti nei confronti del debitore che abbia fatto ricorso agli strumenti di cui alla legge 3/2012.

Cos'è l'accordo di composizione della crisi

Con riguardo all'accordo di composizione della crisi e al piano del consumatore, la legge prevede la possibilità che vengano interrotte tutte le azioni esecutive in corso. L'Accordo di composizione della crisi è destinato a quei soggetti non fallibili che non rientrano nella definizione di consumatore. Quando il debitore è un'impresa (non fallibile, individuale, agricola) la procedura attivabile è l'Accordo di composizione della crisi con i creditori.

Come si articola la procedura di accordo?

La proposta di accordo consente la continuazione dell'attività d'impresa e il Giudice deve verificare,

preliminarmente, che la proposta rispetti i requisiti di legge. I creditori vengono informati dall'OCC della proposta e del decreto di fissazione dell'apposita udienza, che si svolgerà entro 60 giorni dal deposito della proposta. Il Giudice poi provvederà alla sospensione di eventuali procedure esecutive già in corso ovvero al divieto di iniziarne. La procedura di Accordo con i creditori richiede una partecipazione attiva degli stessi, che dovranno inviare all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) una dichiarazione di voto per esprimere il proprio consenso alla proposta di accordo. In mancanza di invio della dichiarazione, si ritiene che abbiano acconsentito, secondo il principio del silenzio assenso. L'Accordo deve essere raggiunto con voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Sono esclusi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali è previsto il pagamento integrale del credito, salva la rinuncia al diritto di prelazione. Raggiunto l'Accordo, l'OCC trasmette a tutti i creditori una relazione per informarli e per consentire il deposito di eventuali osservazioni, poi trasmette ulteriore relazione al Giudice e attesta la fattibilità della proposta. Il Giudice provvede, quindi, all'omologa, ne dispone la pubblicazione e la proposta omologata sarà obbligatoria per tutti i creditori anteriori alla data della pubblicità del deposito della proposta. L'esecuzione dell'Accordo con i creditori viene monitorata dall'OCC, con il compito di vigilare e di intervenire per la risoluzione di eventuali difficoltà o problemi. L'Accordo cessa automaticamente se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalla scadenza prevista, i pagamenti dovuti alle Amministrazioni Pubbliche ed agli Enti previdenziali e assistenziali; o se il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori. Può essere anche annullato dal Tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore. L'art. 10, comma 2, lett. c), prevede che: « sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili».

Cos'è il Piano del consumatore

Il Piano del consumatore di cui all'art. 12-bis, comma 2, è diretto ai consumatori, soggetti i cui debiti non derivano da attività imprenditoriale. Il Piano prevede l'intervento del giudice che può sospendere i procedimenti esecutivi sino a quando il provvedimento di omologazione non diviene definitivo, in particolare quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del Piano.

Come si articola la procedura del piano del consumatore?

Se il debitore in crisi è quindi un privato, la procedura di sovraindebitamento attivabile è il Piano del consumatore. Previa verifica dei requisiti di legge, il Giudice verifica la meritevolezza del debitore, nel senso che non deve aver compiuto atti in frode ai creditori, poi fissa apposita udienza con decreto e incarica l'OCC di informare i creditori, affinché possano prendere visione del Piano del consumatore e di presentare eventuali osservazioni. Contestualmente il Giudice, se verifica la pendenza di procedure esecutive (ad esempio, il pignoramento dell'abitazione) che potrebbero ostacolare la realizzazione della proposta, può disporre la sospensione delle stesse. All'udienza il Giudice, anche alla luce delle eventuali osservazioni dei creditori verifica una serie di elementi: la fattibilità e l'idoneità del piano; eventuali contestazioni circa l'ammontare dei crediti; il consumatore non deve aver assunto obbligazioni che sapeva di non poter adempiere; il consumatore non deve aver causato con colpa il proprio sovraindebitamento. Il Giudice dispone quindi l'omologa della proposta, che può essere autorizzata anche quando i creditori contestano la

convenienza della proposta, ove il Giudice ritenga comunque che la stessa sia conveniente rispetto ad una procedura liquidatoria. Intervenuta l'omologa, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Il Piano del consumatore, infatti, è obbligatorio per tutti coloro che avevano un credito anteriore all'omologa. L'esecuzione del Piano del consumatore omologato viene monitorata dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che interviene per risolvere eventuali difficoltà. Quando l'esecuzione diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo può modificare la proposta con l'aiuto dell'OCC.

Revoca e cessazione degli effetti dell'omologa del piano del consumatore

Se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche ed agli Enti previdenziali e assistenziali, il Piano cessa automaticamente. È revocato d'ufficio dal Giudice anche se, durante la procedura, risultano compiuti atti in frode ai creditori. La revoca del Piano può avvenire anche su istanza dei creditori nelle seguenti ipotesi:

- a. quando il debitore, con dolo o colpa grave, ha aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratto o dissimulato parte rilevante dell'attivo;
- b. se il debitore non adempie agli obblighi derivanti dal piano ovvero se le garanzie promesse non vengono costituite.

L'istanza dev'essere proposta entro 6 mesi dalla scoperta.

Conclusioni

Alla luce del dettato normativo, la questione è se basti la mera presentazione del ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento per ottenere l'interruzione automatica delle procedure esecutive immobiliari eventualmente pendenti. Pertanto, mentre l'art. 10 per l'Accordo con i creditori sembra più categorico, l'art. 12 bis per il Piano del consumatore sembra rimettere alla valutazione del giudice ogni decisione. Le due procedure si presentano molto simili tra loro, la differenza risiede nel ruolo attivo che hanno i creditori e nel potere di votazione nella procedura di Accordo, potere che invece manca nella procedura di Piano del consumatore, in cui la decisione è rimessa totalmente ad una valutazione esclusiva da parte del Giudice.